



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 15 del registro

Data 25 febbraio 2020

Oggetto: Resistenza al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra xxxxxxxx xxxxxxxx in proprio e n.q. di genitore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. CIG: ZE22C206AD.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra xxxxxxxx xxxxxxxx in proprio e n.q. di genitore di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro il Comune di Misilmeri.CIG:
ZE22C206AD», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Visto il ricorso ex 702 bis CPC con istanza cautelare notificato a questo Ente mediante pec, dell'avv. Giovanni Rizzo, acclarate al protocollo generale dell'Ente in data 14.02.2020 ai nn.5620 e 5680, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con i quali, la sig.ra xxxxxxxx xxxxxxxx in proprio e n. q. di esercente la potestà sul figlio minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dal predetto avv. Giovanni Rizzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del precitato difensore sito in Villabate nel Corso Vittorio Emanuele n. 560, cita questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese all'udienza cautelare del 03.03.2020 e all'udienza di procedimento sommario di cognizione fissata per il 05.05.2020, per chiedere *reiectionis adversis*:

Preliminarmente: accogliere l'istanza cautelare, ordinando al Comune di Misilmeri di porre fine alla condotta discriminatoria assegnando immediatamente al minore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx un assistente alla comunicazione per un numero di 10 ore settimanali.

Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto:

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del minore a essere assistito da un assistente alla comunicazione per un totale di 10 ore settimanali secondo il rapporto o la quantificazione determinato nel Piano Educativo Individualizzato;
- 2) Accertare, ritenere e dichiarare la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Misilmeri, consistente nel non aver assegnato sin dall'inizio dell'anno scolastico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come previsto dal PEI per un totale di 10 ore settimanali non consentendo così al minore di poter usufruire del servizio scolastico alla stregua degli alunni normodotati;
- 3) Ordinare al Comune di Misilmeri di non ripetere in futuro la menzionata condotta discriminatoria, provvedendo anche per gli anni futuri a garantire al minore un numero di ore di assistenza alla comunicazione pari a 10 ore settimanali secondo il rapporto o la quantificazione determinato nel Piano Educativo Individuale;
- 4) Condannare il Comune di Misilmeri, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del minore da parametrarsi anche in rapporto all'effettiva durata dell'omissione del servizio oltre che in rapporto all'età del minore (anni 6) gravità della disabilità (elevata) natura del disagio (impossibilità a svolgere le ordinarie attività quotidiane).
- 5) Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da da distrarre in favore del difensore il quale dichiara di non aver percepito alcun compenso.

Vista la nota prot. n. 5706 del 14.06.2020, con la quale al Responsabile dell'Area 3 "Sociale e Informatica", al fine di valutare l'opportunità di resistere

al giudizio in parola, è stato chiesto di comunicare, entro gg. 3, la sussistenza di ragioni per resistere al giudizio instaurato, e conformemente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della disciplina contenute i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2016, di fornire un'analitica relazione evidenziando le ragioni sostanziali di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 5705 del 14.02.2020, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 3, in ragione del ricorso assegnatogli, illustra le motivazioni, che qui si intendono riportate, per le quali il Comune si deve costituire in giudizio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Che, pertanto, è intendimento dell'Amministrazione Comunale, resistere al ricorso sopra richiamato;

Che per tale incarico, l'Amministrazione Comunale, attesa l'urgenza della costituzione e la complementarietà con analoghi recenti giudizi, intende avvalersi della previsione di cui all'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, individuando direttamente l'avv. Anna Canale, del foro di Termini Imerese, quale difensore di fiducia nel giudizio in argomento, già difensore dell'Ente nei richiamati precedenti giudizi;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Vista la nota pec dell'avv. Anna Canale, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 19.02.2020 al n. 6302, annessa al presente atto, con la quale la stessa, all'uopo contattata tramite pec del 18.02.2020, ha trasmesso il preventivo di spesa pari ad € 1.903,20 comprensivo di IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, formulato in ribasso rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 1.903,20 comprensivo di c.p.a., spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

- 1) Resistere al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra xxxxxxxx xxxxxxxx in proprio e n.q. di genitore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri.
- 2) Nominare l'Avv. Anna Canale del foro di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, quale legale di fiducia dell'Ente per resistere al ricorso in commento;
- 3) Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- 4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.903,20, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

- 5) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 19.02.2020

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 19.02.2020

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp. n. 2098 del 2020

Misilmeri, 19.02.2020

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 25.02.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 25.02.2020 al 11.03.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 12.03.2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 25.02.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
